



FOGLIO INFORMATIVO

Anticipi su contratti e cessione crediti di imposta derivanti dagli incentivi per l'efficienza energetica (c.d. Superbonus 110%, Ecobonus, Sisma bonus) e altri bonus fiscali edilizi a favore di privati, Micro, Piccole e Medie Imprese - RETAIL BUSINESS

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni

Sede Legale e Amministrativa: Viale Altiero Spinelli, 30 - 00157 Roma

Telefono: +39 848 78 22 88 (numero a tariffa urbana ordinaria)

Sito internet: www.bnl.it

Contatti: <https://bnl.it/it/Professionisti-e-Imprese/Contatti/>

Iscritta all'Albo delle banche al n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL - iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia al n. 1005 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 9339391006

Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000

DATI DI CHI ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE SOLO IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE:

Soggetto Collocatore

Nome e Cognome/Ragione Sociale.....

Qualifica.....Cod. Fiscale / P.A.....

Indirizzo/Sede.....Nr. Iscrizione Albo.....

Telefono.....Fax.....Indirizzo e-mail.....

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia del presente Foglio Informativo, composto da n.6 pagine, nonché della "Guida Pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario" dal soggetto sopra indicato.

Data.....

Firma del Cliente.....

COMPILARE IN STAMPATELLO O TIMBRARE

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca (www.bnl.it)

DESCRIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE SUPERBONUS 110% E ANTICIPO SU CONTRATTO

Il superbonus 110% è un'agevolazione fiscale sotto forma di credito d'imposta, a fronte di specifici interventi di ristrutturazione su immobili residenziali disciplinata dagli art. 119- 121 del D.L. n. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020 d'ora in poi "Decreto Rilancio" nonché dalla Legge n.178/2020 (Legge di Bilancio 2021).

Le disposizioni relative al superbonus si affiancano a quelle esistenti relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 16bis del D.P.R. 917/1986 (TUIR), di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 14 del D.L. 63/2013, antisismici di cui all'articolo 16 del D.L. 63/2013, di recupero e restauro delle facciate degli edifici esistenti di cui all'articolo 1, commi 219 e 220 della Legge 160/2019; Anche per tali interventi, che danno luogo a detrazioni in misura diversa rispetto al superbonus, è sempre possibile procedere alla cessione del credito d'imposta.

In particolare il Decreto Rilancio ha previsto che in alternativa all'utilizzo diretto della detrazione, il bonus possa essere utilizzato anche secondo le seguenti modalità:

- mediante "sconto in fattura" effettuato da chi esegue i lavori, con conseguente passaggio della titolarità del credito in capo a quest'ultimo, che ne potrà usufruire con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale la detrazione sarebbe stata utilizzata dal beneficiario;
- mediante "cessione diretta" del credito maturato a terzi, ivi compresi banche e intermediari finanziari.

In entrambi i casi, il soggetto titolare del credito d'imposta può cedere il credito d'imposta a sua volta a terzi (ivi compresi banche e intermediari finanziari).

Ai sensi della normativa (Decreto Rilancio) il Cedente del credito d'imposta ne trasferisce la piena titolarità pro-soluto e a titolo definitivo alla Banca (Cessionario), che lo potrà utilizzare nelle modalità e nei tempi previsti dalla Legge che lo disciplina, ottenendo il pagamento del corrispettivo in via anticipata senza dover attendere la compensazione su più annualità.

L'operazione di cessione si perfeziona con la sottoscrizione dello specifico contratto di cessione del credito di imposta la cui efficacia è condizionata all'avverarsi di determinate condizioni sospensive (previste dalla normativa e/o indicate nel contratto).

Alla conferma e verifica di tali condizioni e successivamente al trasferimento del credito di imposta alla banca, il controvalore del credito di imposta sarà utilizzato ai fini del rimborso dell'anticipo concesso. Nel caso in cui non si verifichino tali condizioni sospensive previste nel contratto di cessione del credito o il controvalore della cessione non sia sufficiente ad estinguere l'affidamento, il cliente è tenuto a pagare alla banca quanto dovuto alla data di scadenza dell'anticipo su contratto concesso.

Il Cedente garantisce che, al momento in cui le condizioni sospensive si saranno verificate, il credito sarà certo, liquido ed esigibile ed assume le obbligazioni specificamente previste dal Contratto di Cessione.

La cessione del credito, come previsto dal Decreto Rilancio, potrà avvenire anche a stato avanzamento lavori (SAL) previa presentazione di idonea documentazione (fatture, certificazioni, asseverazioni, ecc.). In caso di Superbonus i SAL non potranno essere più di due, ciascuno riferito al 30% dell'intervento che si chiuderà con la fine lavori pari al 40%.

Come previsto dal "Decreto Rilancio", per poter procedere alla vendita del credito d'imposta, è necessario che il cliente acquisisca a sue spese



un'asseverazione tecnica e un visto di conformità. A tale scopo BNL, ha attivato collaborazioni con alcuni partners di cui il cliente si avvarrà per poter gestire le operazioni finanziarie connesse con le agevolazioni fiscali sopra descritte¹. L'asseverazione tecnica è rilasciata e deve essere prodotta alla banca al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori (comma 13-bis dell'articolo 119). La Banca non è responsabile dell'operato dei prestatori terzi dei servizi di certificazione (visto di conformità/asseverazione tecnica) e/o di eventuali informazioni non corrette fornite da questi alla Clientela. I costi relativi al servizio di asseverazione tecnica e legale/fiscale, possono essere ricompresi all'interno delle somme che danno diritto ai benefici fiscali del Superbonus 110%.

DESCRIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI RELATIVE AGLI ALTRI BONUS FISCALI

Il Decreto Rilancio prevede all'art. 121 che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per i lavori di ristrutturazione possono optare, alternativamente:

- *per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successione cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;*
- *per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;*

Le spese di ristrutturazione possono riguardare:

- recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;
- adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119.

Per la cessione dei crediti d'imposta diversi dal Superbonus 110% BNL fissa un limite minimo d'importo pari a 10.000 €.

CARATTERISTICHE DEGLI ANTICIPI SU CONTRATTI A TASSO FISSO O VARIABILE

Le imprese che abbiano necessità di liquidità per sostenere le spese connesse all'esecuzione dei lavori edilizi convenuti con il loro cliente committente, nel caso in cui quest'ultimo abbia richiesto lo "sconto in fattura" sul prezzo stabilito, potranno richiedere la concessione di un anticipo sul contratto di appalto che sarà rimborsato attraverso la cessione del controvalore del credito d'imposta.

L'anticipo su contratti è rivolto esclusivamente a clienti non consumatori.

Questa forma di finanziamento "Anticipo su Contratti" supporta le imprese a dotarsi della necessaria liquidità per fare fronte agli esborsi finanziari connessi agli acquisti di materie prime e costi di lavorazione, anche durante l'esecuzione dei contratti a stato avanzamento lavori, anticipando l'importo dei crediti vantati nei confronti dei committenti.

Gli anticipi sono concessi sotto forma di fido, sia a tasso fisso che a tasso variabile, regolato su un conto anticipi sul quale verranno contabilizzate le erogazioni eventualmente a Stato Avanzamento Lavori (massimo tre). Il rimborso di tali anticipi avviene con il controvalore della cessione alla banca del credito di imposta.

BNL opera con il Fondo di Garanzia PMI ai sensi della legge 662/1996 ed informa che è possibile richiedere l'intervento del suddetto Fondo anche per gli anticipi su contratti e che l'ammissibilità dell'intervento di tale garanzia verrà valutata secondo quanto previsto dalle Disposizioni operative del Fondo.

Per l'erogazione dell'affidamento il cliente deve essere titolare di un conto corrente ordinario presso la Banca.

PRINCIPALI RISCHI

Tra i principali rischi dell'affidamento sopra indicato

- impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso qualora il finanziamento sia regolato a tasso fisso;
- qualora l'operazione sia regolata a tassi legati a parametri di indicizzazione (variabile), il cliente può essere soggetto al rischio di variazioni di tasso sfavorevoli conseguenti all'andamento dei mercati finanziari;
- qualora non dovessero verificarsi le condizioni sospensive previste nel contratto, il contratto di cessione diventa inefficace e il cessionario non è tenuto a corrispondere al Cedente il corrispettivo della cessione ed il cliente è tenuto a restituire l'intero importo anticipato dalla banca oltre agli interessi e spese come previsto nel presente documento.

Le condizioni economiche indicate nel seguito rappresentano i valori massimi previsti dalla banca.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche riportate nel prospetto che segue rappresentano le voci di costo dei fidi relativi ai prodotti oggetto del presente foglio informativo. Non sono altresì incluse le voci di costo relative all'operatività inerente le connesse operazioni di incasso e pagamento ed alla gestione dei conti correnti su cui tali prodotti vengono resi disponibili.

¹ La Banca, a valere delle collaborazioni attivate, non percepisce alcun compenso dalle società partner in merito alle somme eventualmente pagate dalla clientela per i servizi di certificazione (visto di conformità) /asseverazione tecnica dalle stesse offerte.



VOCI DI COSTO APPLICATE ALLA LINEA DI FIDO ACCORDATA

Spese Comuni		
Invio Documenti di Trasparenza (Cartaceo)	Euro 1	
Invio Documenti di Trasparenza (Elettronico)	Euro 0	
Commissione di Affidamento (onnicomprensiva)		
0,50% (trimestrale)		
Tasso di interesse debitore nominale annuo		
Anticipi su contratti	TASSO	TAEG
	7,60%	11,75%
Modalità di calcolo degli interessi, tasso per utilizzi extra fido e tasso di mora		
Giorni calcolo interessi	Giorni effettivi/360	
Tasso per utilizzi extra fido (autorizzati)	11,50%	
Interessi di mora	Tasso o spread contrattuale, maggiorato di 2 punti percentuali	
Nel caso in cui la Banca conceda la proroga di un finanziamento già erogato e scaduto nei termini di rimborso originari, il tasso debitore nominale annuo in essere sul finanziamento alla data di ogni proroga sarà maggiorato di:	2 Punti percentuali	

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE PER LA CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Tipologia di credito d'imposta	Prezzo di acquisto
Acquisto del credito d'imposta con compensazione in 5 quote annuali Come previsto dal "Decreto Rilancio", per poter procedere alla cessione del credito d'imposta, il cliente deve acquisire a sue spese un'asseverazione tecnica e un visto di conformità. I costi relativi al servizio di asseverazione tecnica e legale/fiscale, possono essere ricompresi all'interno delle somme che danno diritto ai benefici fiscali del Superbonus 110%.	90,91% del valore nominale del credito
Acquisto del credito d'imposta con compensazione in 10 quote annuali Crediti d'imposta previsti dall'art. 121 del Decreto Rilancio e derivanti dalle spese sostenute a partire dal 1/1/2020. Importo minimo: € 10.000	80% del valore nominale del credito

Tipologia di credito d'imposta	Voci di costo
Acquisto del credito d'imposta con compensazione in 5 quote annuali Come previsto dal "Decreto Rilancio", per poter procedere alla cessione del credito d'imposta, il cliente deve acquisire a sue spese un'asseverazione tecnica e un visto di conformità. I costi relativi al servizio di asseverazione tecnica e legale/fiscale, possono essere ricompresi all'interno delle somme che danno diritto ai benefici fiscali del Superbonus 110%.	0
Acquisto del credito d'imposta con compensazione in 10 quote annuali Commissione d'incasso crediti d'imposta.	- € 500 nel caso di singole pratiche presentate sia da privati che da aziende - un corrispettivo pari allo 0,80% del credito ceduto (con un minimo di 200€ per singolo credito) nel caso di un insieme di crediti fiscali ceduti dalle aziende, crediti rivenienti dallo sconto in fattura praticato ai loro rispettivi clienti.



Esempio

Al fine di fornire un esempio del corrispettivo del credito di imposta ottenibile in via anticipata, senza dover attendere la compensazione su più annualità, vengono di seguito riportate le principali casistiche:

- per i crediti d'imposta Superbonus 110% con compensazione in 5 quote annuali, la banca pagherà al Cedente 100,00€ per ogni 110,00€ di credito d'imposta (90.91% del valore nominale del credito di imposta maturato).
- per i crediti d'imposta diversi dal 110% con compensazione in 5 quote annuali, la banca pagherà al Cedente 90,91€ per ogni 100,00€ di credito d'imposta (90.91% del valore nominale del credito di imposta maturato)
- per i crediti d'imposta con compensazione in 10 quote annuali, la banca pagherà al Cedente 80,00€ per ogni 100,00€ di credito d'imposta (80% del valore nominale del credito di imposta maturato).

Note: Qualora il cliente abbia optato per un tasso variabile:

- L'eventuale parametro di riferimento per l'indicizzazione del tasso di interesse è pari a quello rilevato sulle pagine Reuters EURIBOR01 o LIBOR01/LIBOR02 (per monete diverse dall'euro) o Bloomberg ALLX EUAM o diffuso sui principali circuiti telematici. Resta fermo quanto previsto all'Art. 15 delle "Condizioni Generali di contratto".
- Le commissioni di Valutazione Rischio e di conferma dei Crediti Rotativi si applicano sull'ammontare globale degli utilizzi possibili e per tutto il periodo di validità del credito (inclusa eventuale proroga).

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca (www.bnl.it).

QUANTO PUÒ COSTARE LA LINEA DI CREDITO

Esempio

TAEG 11,75 %

Il TAEG esprime su base annua l'eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese. Nello specifico l'esempio prevede:

- che l'invio dei documenti di trasparenza sia in elettronico;
- che finanziamento sia pari a 10.000,00 euro;
- che il credito sia erogato in un'unica soluzione;
- che il credito abbia la durata di un anno;
- l'applicazione di una commissione di affidamento (Commissione Onnicomprensiva) che remunera il fido accordato secondo il valore riportato nel presente documento;
- che il capitale sia rimborsato solo per intero ed in un unico versamento;
- che gli interessi siano dati dalle competenze di pertinenza del periodo di riferimento, ottenuti applicando all'importo erogato il tasso di interesse contrattuale;
- che gli oneri inclusi nel TAEG prevedano tutte le spese e commissioni sostenuti nel periodo di riferimento diversi dagli interessi.

Resta inteso, che il valore del TAEG qui riportato tiene conto di tassi e oneri che sono suscettibili di aggiustamenti contabili in favore del Cliente, eventualmente operati in sede di liquidazione periodica, in osservanza delle disposizioni di Banca d'Italia in materia di Tasso Effettivo Globale Medio.

(1) Il TAEG riportato non comprende il costo dell'eventuale Garanzia Confidi in quanto la stessa varia in funzione del consorzio che il cliente sceglie ed in funzione del rating / rischiosità dallo stesso attribuito al cliente. I costi eventualmente sostenuti dovranno essere obbligatoriamente comunicati alla Banca in tempo utile affinché questa possa includerli nel calcolo del TAEG.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE PER SERVIZI PRESTATI DA SOGGETTI TERZI

Spese di certificazione (visto di conformità), asseverazione tecnica	Si tratta dei costi di certificazione (visto di conformità) e di asseverazione tecnica. Queste certificazioni, previste dalla normativa, sono necessarie per accedere ai benefici fiscali. Questi costi sono tutti detraibili fiscalmente e rientrano nelle somme cedili all'intermediario finanziario nell'ambito della cessione del credito d'imposta Superbonus 110%. Questi costi non sono inclusi nel calcolo del TAEG.
Garanzia facoltativa rilasciata dal Confidi	Per i costi connessi all'eventuale garanzia e per le condizioni di rilascio della stessa è necessario rivolgersi al Confidi di competenza. I costi eventualmente sostenuti dovranno essere obbligatoriamente comunicati alla Banca in tempo utile affinché questa possa includerli nel calcolo del TAEG.



RECLAMI E RECESSO

RECLAMI

Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, Viale Altiero Spinelli 30, 00157 Roma, indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com, indirizzo di posta elettronica certificata reclami@pec.bnlmail.com, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d'Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:

- attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (www.conciliatorebancario.it) - qualunque sia il valore della controversia, sia congiuntamente alla Banca che in autonomia, una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;
- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009 (a partire dal 1° ottobre 2022, non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso) e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. All'ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato;
- attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c.), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito.

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:

- a) effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario);
- b) esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario, si può consultare la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su www.arbitrobancariofinanziario.it e presso le Filiali della Banca.

RECESSO

La Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, ancorché il fido sia accordato a tempo determinato, nonché di ridurre o sospendere, anche singolarmente, gli affidamenti accordati; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente un preavviso non inferiore ad un giorno.

A titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, la facoltà di recesso, riduzione e di sospensione del fido può essere esercitata al prodursi di eventi significativi di inefficienza o irregolarità da parte del Cliente nella gestione della propria attività personale, imprenditoriale o professionale, tale da porne ragionevolmente in dubbio la piena solvibilità, correttezza commerciale ed affidabilità, quali:

- a. gravi irregolarità o carenze o inaffidabilità dei documenti e dei resoconti contabili e gestionali presentati alla Banca per l'ottenimento del fido o successivamente nel corso di esso;
- b. scorretto utilizzo dei fidi per frequenti richieste di utilizzo degli stessi oltre o continuativamente prossimi al limite massimo definito dalla Banca nel presente contratto o per scopi non conformi alla loro destinazione o natura;
- c. creazione fittizia, anche transitoria, di liquidità;
- d. inadempienze gravi o continue verso clienti o fornitori, irregolarità nei pagamenti (anche verso terzi), in particolare se rivelate da protesti o equipollenti, dalla promozione a carico del Cliente di liti, provvedimenti monitori o cautelari o atti di recupero crediti;
- e. perdite improvvise o continua mancata redditività;
- f. altri fatti negativi dei quali il Cliente non abbia dato plausibile giustificazione alla Banca.

La Banca dà immediata comunicazione scritta al Cliente della riduzione, sospensione o recesso dal fido. Il Cliente ha facoltà di recedere dal presente contratto solo dopo il rimborso integrale alla Banca degli importi erogati dalla Banca al Cliente a fronte dei relativi fidi accordati.

In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente la possibilità di utilizzo del fido accordato.

Le eventuali operazioni che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso, non comportano il ripristino della possibilità di utilizzo del fido neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale operazione consentita oltre il limite del fido accordato non comporta l'aumento di tale limite.

Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, comunque dipendenti dal presente rapporto, si intendono assunte in via solidale ed indivisibile anche per i suoi eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Tempo massimo di chiusura del rapporto: 90 giorni



LEGENDA	
Commissione di Affidamento	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla linea di credito deliberata in favore del cliente ed alla relativa durata. Il suo ammontare massimo non eccede quanto previsto dall'art. 117-bis comma 1 del Testo Unico Bancario (D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni). La commissione è onnicomprensiva per i prodotti di credito disciplinati dall'Art. 117-bis del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) - Titolo VI - Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei apporti con i clienti. Sono incluse fra le aperture di credito, ai fini dell'applicazione dell'art 117-bis, tutte le operazioni nelle quali la disponibilità sul conto sia concessa a valere su plafond a carattere rotativo (affidamenti di cassa a carattere rotativo). Al di fuori delle forme tecniche indicate dall'Art. 117-bis del Test Unico Bancario, la commissione non riveste carattere di onnicomprensività e remunera l'attività istruttoria e di valutazione dell'affidabilità creditizia del Cliente.
Euribor (Euro Interbank Offered Rate)	L'Euribor, con riferimento ad un periodo per cui deve determinarsi un tasso di interesse, è il tasso di interesse nominale annuo rilevato sui mercati dei depositi interbancari a termine denominati in euro, attraverso il Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee), secondo il criterio di calcolo "giorni effettivi/360 giorni", e diffuso sui principali circuiti telematici (es: Reuters, Bloomberg, etc.). Quando l'Euribor è adottato come parametro "puntuale", esso deve intendersi come la quotazione offerta e diffusa sui principali circuiti telematici alle, o circa alle, ore 11:00 (ora di Bruxelles) il secondo giorno lavorativo precedente l'inizio del periodo di interessi considerato. Quando l'Euribor è adottato come parametro "medio", esso deve intendersi come la media della quotazione offerta e diffusa quotidianamente sui principali circuiti telematici alle, o circa alle, ore 11:00 (ora di Bruxelles).
Fido o Affidamento	Linea di credito valida sino a revoca o ad una scadenza determinata, che definisce l'esposizione creditizia massima assumibile dalla Banca verso il Cliente per determinate finalità e modalità di utilizzo, costituita dal totale delle somme messe a disposizione, dei finanziamenti erogabili (anche condizionatamente) e degli impegni di firma assumibili.
Interessi di mora	Interessi dovuti in caso di mancato pagamento alla scadenza contrattuale pattuita, calcolati sull'importo non pagato a partire dal giorno successivo alla scadenza pattuita e fino al pagamento di quanto dovuto.
Libor (London Interbank Offered Rate)	Il Libor, con riferimento ad un periodo per cui deve determinarsi un tasso di interesse, è il tasso di interesse nominale annuo rilevato sui mercati dei depositi interbancari a termine attraverso la IBA - ICE Benchmark Administration Limited (appartenente alla Intercontinental Exchange Group, Inc.), secondo il criterio di calcolo "giorni effettivi/360 giorni", e diffuso sui principali circuiti telematici (es: Reuters, Bloomberg, etc.). Quando il Libor è adottato come parametro "puntuale", esso deve intendersi come la quotazione offerta e diffusa sui principali circuiti telematici alle, o circa alle, ore 11:45 a.m. (ora di Londra) il secondo giorno lavorativo precedente l'inizio del periodo di interessi considerato. Quando il Libor è adottato come parametro "medio", esso deve intendersi come la media della quotazione diffusa quotidianamente sui principali circuiti telematici alle, o circa alle, ore 11:45 a.m. (ora di Londra).
Spread	Maggiorazione (o riduzione) applicata ai parametri di indicizzazione o di riferimento per la determinazione del tasso debitore nominale da applicare al finanziamento nel periodo di riferimento.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Il TAEG esprime su base annua l'eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese. Il TAEG relativo alle aperture di credito in conto corrente valide sino a revoca è calcolato sulla base delle seguenti assunzioni: - che l'accordato sia quello indicato nel contratto; - che il credito venga erogato in un'unica soluzione; - che il credito sia fornito per un periodo di 3 mesi; - che gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del periodo di riferimento ottenuti applicando all'accordato il tasso di interesse contrattuale; - che gli oneri siano inclusi nel TAEG e prevedono tutte le spese e commissioni diversi dagli interessi e sostenuti nel periodo di riferimento. Il TAEG relativo ai finanziamenti (a scadenza) è calcolato sulla base delle seguenti assunzioni: - che l'accordato sia quello indicato nel contratto; - che il credito venga erogato in un'unica soluzione; - che il credito sia fornito per un periodo pari ad 1 anno; - che gli interessi siano dati dalle competenze di pertinenza del periodo di riferimento; - che gli oneri siano inclusi nel TAEG e prevedano tutte le spese e commissioni diversi dagli interessi e sostenuti nel periodo di riferimento. Il valore del TAEG riportato tiene conto di tassi ed oneri che sono suscettibili di aggiustamenti contabili in favore del Cliente, eventualmente operati in sede di liquidazione periodica, in osservanza delle norme dettate dalla Legge 7 marzo 1996 n.108 ed alle disposizioni della Banca d'Italia in materia di Tasso Effettivo Globale Medio.
Tasso debitore nominale annuo	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del Cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione ed accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.